

“School-Bonus” per gli investimenti privati e detrazione delle rette per le paritarie

*RIFERIMENTI: Art. 1, commi da 145 a 151, l. 13 luglio 2015, n. 107 – “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
(#LaBuonaScuola)*

di Leda Rita Corrado (Avvocato tributarista e giornalista pubblicista)

La riforma de #LaBuonaScuola ha interessato anche il settore fiscale. Due sono le nuove agevolazioni per le imposte sui redditi. La prima opera per un solo triennio e si concretizza nel riconoscimento di un credito d'imposta per incentivare le erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni scolastiche. La seconda è strutturale e consiste nella possibilità di detrarre le rette della scuola paritaria.

LO “SCHOOL-BONUS” SUGLI INVESTIMENTI PRIVATI

Cosa è?

Il cosiddetto “School-Bonus” è un **credito d'imposta** che viene riconosciuto ai privati che effettuano donazioni in denaro per finanziare gli interventi di edilizia scolastica e per sostenere la occupabilità degli studenti. L'agevolazione fiscale ricalca quella introdotta nel 2014 per favorire le erogazioni liberali dei privati a sostegno del patrimonio culturale italiano (il cosiddetto “Art-Bonus”).

Quali investimenti possono essere finanziati?

Le **erogazioni liberali in denaro** sono destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino la “occupabilità” degli studenti.

A chi spetta il credito d'imposta?

Il credito d'imposta è riconosciuto ai seguenti soggetti:

- **persone fisiche;**
- **enti non commerciali;**
- soggetti titolari di **reddito d'impresa.**

Non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime erogazioni.

Affinché il credito d'imposta sia riconosciuto è necessario che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme sono riassegnate per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al **10% delle somme** complessivamente iscritte annualmente è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale.

I soggetti beneficiari danno comunicazione di ammontare e utilizzo delle somme loro erogate sia in una pagina dedicata del proprio **sito web** sia nel **portale telematico** del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del Codice della privacy (d.lgs. n. 196 del 2003).

Quanto vale il credito d'imposta?

È riconosciuto un credito sulle **imposte sui redditi** pari;

- al 65% delle erogazioni effettuate nel 2015 e nel 2016;
- al 50% delle erogazioni effettuate nel 2017.

Il credito d'imposta non può superare il limite di **100.000 euro** per ciascun anno ed è ripartito in **3 quote annuali** di pari importo. Ad esempio si supponga che nel 2015 un contribuente effettui una erogazione liberale pari a 10.000 euro a favore di una scuola pubblica. Il credito d'imposta sarà pari a 6.500 euro e potrà essere utilizzato nella misura di 2.166,67 euro per ogni anno.

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap: ciò vuol dire che tale importo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Ires, Irpef, addizionali regionali e comunali), né del valore della produzione ai fini Irap.

Come si usa il credito d'imposta?

Le persone fisiche possono utilizzare il credito d'imposta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa possono usare il credito d'imposta in compensazione mediante il modello F24.

DETRAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA

La riforma de #LaBuonaScuola ha reso detraibili dall'Irpef le spese sostenute dalle famiglie i cui figli frequentano una **scuola paritaria** (cfr. art. 15, comma 1, lett. e) e e bis), Tuir).

La nuova agevolazione consiste in una riduzione dell'imposta sui redditi pari al 19% delle spese di istruzione sostenute per la frequenza di:

- corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali;
- scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado, in misura non superiore a **400 euro** per alunno o studente.

Il secondo beneficio non è cumulabile con quello analogo previsto per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa (cfr. art. 15, comma 1, lett. i octies), Tuir).